

SOVRAINDEBITAMENTO

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

Cassazione civile, sez. VI, 18/2/2021, n. 4270

In tema di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i quali sia prevista la soddisfazione non integrale, va assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'organismo di composizione della crisi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che aveva respinto il reclamo avverso il diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, assumendo che non era ammessa la falcidia parziale dei crediti muniti di privilegio generale).

Tribunale Verona, 5/2/2021

In tema di piano del consumatore il requisito della meritevolezza va ravvisato quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore si trovi in una condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non causata da una condotta colposa.

Tribunale di Monza, 1/2/ 2021

La procedura di liquidazione dei beni ha natura universale, e dunque non può escludere alcun bene, ivi compresi i crediti, e che pertanto deve essere ricompresa nella liquidazione anche una quota del reddito da lavoro dipendente.

Tribunale Benevento, 26/1/2021

La finalità sottesa alla L. n. 3/2012 – che si sostanzia nel consentire al debitore di definire la sua totale esposizione debitoria – si desume dal tenore letterale dell'art. 7 L. n. 3/2012, così come modificato dalla L. n. 176/2020, in cui la locuzione "il debitore in stato di sovraindebitamento" fa evidente riferimento alla sussistenza di una plurima esposizione debitoria, senza alcuna limitazione o eccezione; non è dunque condivisibile l'orientamento secondo il quale il piano del consumatore non sia idoneo ad incidere sui rapporti preesistenti.

La procedura di sovraindebitamento sospende le procedure esecutive. Il medesimo effetto sospensivo – e, con l'omologazione, risolutivo – si manifesta anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti, quali la cessione del quinto dello stipendio.

L'art. 124-bis T.U.B., letto in combinato disposto con il novellato art. 12-bis L. n. 3/2012, pone a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il c.d. merito creditizio del consumatore, non potendo il predetto creditore, successivamente e, dunque, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento.

Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e della Insolvenza, per il tramite delle norme che non consentono all'incauto finanziatore di proporre opposizione all'omologa e, successivamente, reclamo contro l'omologa del piano (cfr. artt. 68, co. 3, e 69, co 2, CCCII) o dell'accordo (artt. 76, co. 3, e 80, co. 4, CCCII) qualora i motivi dell'opposizione o del reclamo riguardino la meritevolezza del debitore finanziato, è espressione della tendenza normativa volta a sanzionare il comportamento del finanziatore che abbia agito senza tenere conto del merito creditizio.

Tribunale Forlì, 7/1/2021

In tema di sovraindebitamento, il nuovo comma 7 bis dell'art. 14 ter l. n. 3/2012, introdotto dalla l. n. 176/2020) dispone che il decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni proposta da una società di persone produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La nuova norma, insomma, appare del tutto analoga a quella prevista dall'art. 147 l. fall. quanto all'estensione del fallimento per la società ai soci illimitatamente responsabili.

L'apertura della liquidazione si estende non solo ai soci che ne hanno fatto espressa richiesta, ma anche a tutti gli altri soci, quale effetto automatico del decreto di apertura della liquidazione della società ricorrente.

Tribunale S. Maria Capua V., sez. III, 2/12/2020

Nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza di cui all'art. 12 bis della l. n. 3/2012, si è affermata una lettura della detta disposizione finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso".

Tribunale Napoli, 21/10/2020

In tema di sovraindebitamento, appare meritevole la richiesta laddove emerga che il consumatore non abbia assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento presentando un piano in linea con la normativa di riferimento.

Tribunale Rimini, 11/10/2020

Nel caso di proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, qualora non sia stata avanzata alcuna opposizione da parte dei creditori concorsuali, la valutazione cui il giudice

delegato è chiamato non può riguardare la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, poiché il relativo giudizio è riservato ai creditori concorsuali, nonché al singolo creditore non aderente o escluso che abbia formulato la contestazione della proposta ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. n. 3/2012. Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare, in questa sede, esclusivamente la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione del professionista OCC, nonché la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo.

Tribunale Vicenza, 24/9/2020

In tema di sovraindebitamento, in assenza di colpa grave il debitore istante può essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento. Con particolare riferimento alle cause che hanno portato il debitore all'eccessivo indebitamento è coerente con il *favor debitoris*, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive, un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore e quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito *ad impediendum* dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave.

Viene integrata una situazione di sovraindebitamento di soggetto qualora vi sia una netta sproporzione tra passivo ed attivo, misurabile non tanto in valori assoluti, quanto in termini di concreta sostenibilità del debito - anche se rateizzato - mensile a fronte del reddito, rapportato al fondamentale bisogno, che ha rilievo costituzionale (cfr. gli artt. 2 e 3 Cost.), di condurre un'esistenza libera e dignitosa, che è una delle condizioni basilari di uguaglianza sostanziale tra gli individui.

Tribunale Reggio Calabria, sez. lav., 16/9/2020, n. 775

In tema di sovraindebitamento e mancanza dell'avvertimento di cui all' art. 480 c.p.c., come novellato dal D.L. n. 83/2015, l'assenza del suddetto avvertimento non è sanzionata con la previsione di nullità del precetto, a differenza delle altre prescrizioni di forma contenute nel secondo comma dell'art. 480 c.p.c.; per cui essendo lo scopo del precetto quello dell'intimazione ad adempiere ad una determinata obbligazione, al fine di evitare l'esecuzione forzata ed il relativo aggravio di spese, il mancato avvertimento sul sovraindebitamento non integra un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo connesso all'atto di precetto, non essendo l'accesso alle procedure di sovraindebitamento impedito dal compimento di determinati atti esecutivi, né richiede forme particolari, sicché il debitore, anche se non avvertito non corre il rischio di incorrere in preclusioni o decadenze di sorta determinate dall'inizio e dallo svolgimento dell'esecuzione forzata singolare.

Cassazione civile, sez. VI, 20/8/2020, n. 17391

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai

titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego di omologa di una proposta di accordo di ristrutturazione, ritenuto non fattibile a causa della dilazione in cinque anni del pagamento di un credito ipotecario).

Tribunale Nola, sez. II, 25/6/2020

In tema di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della l. n. 3 del 2012, applicabile sia al piano del consumatore che all'accordo di composizione della crisi, il creditore prelazionario può non essere soddisfatto integralmente, ma deve essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, tenuto conto del valore di mercato del bene o del diritto sul quale insiste la causa di prelazione.

Tribunale Pavia, sez. I, 5/5/2020, n. 500

È infondata l'eccezione della nullità del contratto di mutuo stipulato nel 1998 basata sulla mancata informativa di porre rimedio alla situazione debitoria di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi.

Tribunale Napoli, sez. VII, 17/4/2020

Può essere disposta la sospensione dell'esecuzione di un piano del consumatore già omologato, richiesta dal debitore in via telematica, con l'ausilio dell'OCC, in ragione della crisi sociale ed economica derivante dall'emergenza Covid-19, la quale costituisce causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione nella disciplina delle obbligazioni.

Il debitore in sovraindebitamento, nei cui confronti sia già intervenuta l'omologazione di un piano o di un accordo, può rimodulare le modalità e le tempistiche della esecuzione, alla luce di una causa sopravvenuta a lui non imputabile, avvalendosi dell'ausilio dell'OCC cui la stessa l. n. 3/2012 attribuisce, in via generale, l'obbligo di risolvere le eventuali difficoltà insorte nella esecuzione dell'accordo e di vigilare sull'esatto adempimento dell'accordo e del piano. Il Giudice Delegato può decidere sul punto senza necessità di una nuova udienza per la discussione del profilo temporale dell'adempimento con i creditori.

Tribunale Ivrea, 10/4/2020

Nel valutare se un atto sia stato o meno posto in essere "in frode ai creditori", è necessario avere riguardo al momento in cui esso viene compiuto e quindi verificare se, proprio in quel momento, il comportamento del debitore abbia o meno determinato un depauperamento della garanzia patrimoniale generica. Questo perché il Giudice è chiamato ad effettuare una valutazione di "meritevolezza", quindi non avrebbe senso parametrare il possibile pregiudizio per i creditori alla situazione esistente alla data in cui viene aperta la procedura ex legge 3/2012. Con ciò non si allarga a dismisura la nozione di "atti in frode ai creditori", perché il comportamento del debitore deve pur sempre essere sorretto dal "dolo specifico".

La successiva messa a disposizione nella procedura di liquidazione dei beni sottratti ai creditori può assumere rilevanza sotto il profilo soggettivo, perché assurge a “disvelamento” e come tale può essere interpretato come elemento sintomatico dell'assenza dell'intento frodatario, anche nell'ottica del “miglior soddisfacimento dei creditori” (i quali, anche a prescindere dall'esistenza di “atti in frode”, hanno interesse all'apertura di una procedura concorsuale che sia suscettibile di soddisfarli in modo adeguato).

Il principio del “miglior soddisfacimento”, valorizzato dal d.lgs. 14/2019, assurge dunque ad utile parametro per interpretare in chiave evolutiva il requisito soggettivo previsto dall'art. 14-quinquies, comma 1, legge 3/2012, perché in questo caso non si è in presenza di un'interpretazione antiletterale né abrogativa della disposizione in esame.

Tribunale Mantova, sez. II, 23/1/2020

La legittimazione a proporre reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14-quinquies e 10 della legge n. 3/2012 e 739 c.p.c., deve riconoscersi a ciascun creditore del soggetto che intenda avvalersi di una procedura di sovraindebitamento e ciò in quanto titolare di un interesse qualificato alla situazione che costituisce oggetto del provvedimento, subendone inevitabilmente gli effetti in relazione sia alla misura del soddisfacimento che ai tempi in cui ciò dovrebbe avvenire, rilevandosi in aggiunta che ciascun creditore, per far valere il proprio credito, è gravato dall'onere di presentare domanda di partecipazione alla liquidazione.

Tribunale Monza, sez. III, 3/1/2020

È meritevole dell'esdebitazione il ricorrente che abbia richiesto il beneficio entro un anno dall'adozione del decreto di chiusura della liquidazione del patrimonio anche laddove i soli creditori privilegiati siano stati soddisfatti parzialmente, mentre nulla sia rimasto ai chirografari.

Cassazione civile, sez. I, 19/12/2019, n. 34105

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 del d.m. n. 202 del 2014, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o del piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012. (Principio enunciato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Tribunale Como, sez. I, 18/12/2019

In tema di procedura fallimentare e liquidazione del patrimonio del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale, la sfera della concorsualità può essere oggi ipostaticamente rappresentata come una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo aumento dell'autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (la procedura fallimentare)

fino all'orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio, quali la liquidazione degli imprenditori non fallibili, le amministrazioni straordinarie, le liquidazioni coatte amministrative, il concordato fallimentare, il concordato preventivo, gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili, gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e le convenzioni di moratoria.

Corte Costituzionale, 29/11/2019, n. 245

È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 1, terzo periodo, l. 27 gennaio 2012, n. 3, limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto». La disposizione censurata, negando al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell'IVA, discrimina in modo ingiustificato e irragionevole i debitori soggetti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile prevista dall'art. 7, comma 1, l. 27 gennaio 2012, n. 3, trattati diversamente da quelli legittimati a proporre il concordato preventivo, rispetto ai quali la falcidia del credito IVA è consentita dal combinato disposto di cui agli artt. 160 e 182-ter r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Disparità, questa, che tocca in primo luogo i debitori interessati dalle procedure in questione, giacché la ragione di fondo che giustifica la falcidia dell'IVA, al pari di quella di tutte le altre poste di credito privilegiate e tributarie, non può porsi in termini differenziati per tutte le categorie di debitori legittimati ad avvalersi di una procedura concorsuale esdebitatoria. L'attuale assetto normativo, inoltre, crea disequaglianze ingiustificate a caduta anche con riferimento agli stessi creditori che partecipano all'accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile. L'art. 182-ter della legge fallimentare — che prevede la regola della falcidiabilità dell'IVA — non detta, infatti, una specifica regola che possa, in via di eccezione, derogare ad un principio generale, ma costituisce, per contro, diretta espressione di una indicazione generale, altro non rappresentando che una diretta declinazione, in relazione alle pretese tributarie, della regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati, prevista dall'art. 160, comma 2, della stessa legge in tema di concordato preventivo. Principio, quest'ultimo, che deve ritenersi espressione tipica delle procedure concorsuali, maggiori o minori, con finalità esdebitatoria (sentt. nn. 225 del 2014, 111 del 2016, 153, 177 del 2017; ord. n. 232 del 2015).

Tribunale Bergamo, 9/11/2019

La mera accumulazione ingiustificata di plurimi prestiti – pur in assenza di acclarati intenti fraudolenti o abusivi del debitore, o di una volontà dello stesso preordinata a non rispettare le obbligazioni assunte – può rappresentare un elemento ostativo all'accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Tribunale Genova, sez. VII, 3/11/2019

La nomina del gestore della crisi, anche quando venga richiesta presso il Tribunale e non presso l'Organismo di Composizione della Crisi, dà luogo ad un procedimento di nomina che ha natura di volontaria giurisdizione. Si tratta di procedure che hanno il loro inizio con la richiesta della

nomina e la loro fine con l'emissione nel provvedimento di nomina o con l'eventuale rigetto/inammissibilità della istanza di nomina. Solo la fase successiva – eventuale e possibile se sussistono i presupposti – relativa ad una delle tre procedure di sovraindebitamento determina l'inizio della procedura di sovraindebitamento stessa ai fini del quinquennio di cui all'art. 31, comma 4, d.l. n. 179/2012.

Cassazione civile, sez. I, 28/10/2019, n. 27544

Nel piano del consumatore e nell'accordo di composizione della crisi è ammissibile la dilazione del pagamento dei privilegiati anche oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4 della legge n. 3 del 2012, a prescindere dalla continuità aziendale; in tale evenienza i creditori prelatizi hanno diritto di voto, rapportato alla perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono soddisfatti e, con riferimento ai piani del consumatore, ad essi deve essere concessa la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (nella specie il piano prevedeva il pagamento del creditore fondiario nel termine di sedici e di dodici anni dall'omologa).

Cassazione civile, sez. I, 3/7/2019, n. 17836

Il decreto con cui il tribunale respinge il reclamo proposto contro la decisione di rigetto della domanda di apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, disciplinata dagli artt. 14 ter e ss. della legge n. 3 del 2012, come successivamente modificata dal d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, ha la stessa natura del decreto che respinge il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di fallimento, sicché esso non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, difettando dei requisiti della definitività (in quanto la domanda di apertura della procedura è riproponibile) e della decisorietà (in quanto non incide su un diritto del debitore).

Sull'argomento segnaliamo anche la [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 6 maggio 2015](#).